



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ACQUE DEL SUD S.P.A.

Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2024.





SOMMARIO

1) Premessa	3
2) Normativa di riferimento	5
3) La nascita della società Acque del Sud s.p.a. ed il subentro nelle funzioni dell'EIPLI	9
Breve cronistoria dell'EIPLI.....	9
Patrimonio infrastrutturale in concessione all'EIPLI transitato in Acque del Sud e relative funzioni	11
Gli interventi legislativi e la riformulazione dei commi 10 e 11 dell'art. 21 D.L. 201/2011: la nascita di Acque del Sud spa	12
La nascita di Acque del Sud spa ed il trasferimento delle relative funzioni	15
4) Oggetto e finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT)	16
5) Il Responsabile della prevenzione della corruzione	20
6) Il ruolo delle figure responsabili	23
7) Organizzazione e funzioni di Acque del Sud s.p.a. ai fini dell'attuazione del piano	25
8) Analisi e gestione del rischio corruttivo in Acque del Sud nell'ottica di migliorare l'approccio preventivo alla corruzione.....	28
9) Gestione ed analisi del rischio.....	29
10) Misure di prevenzione del rischio	33
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni metodi.....	33
Meccanismi di Formazione delle decisioni.....	34
Pantouflage (incompatibilità successiva).....	38
Meccanismi di controllo delle decisioni	42
11) Gestione del rischio e misure di prevenzione.....	43
Rotazione degli incarichi	43
Formazione del personale	44
Obblighi di trasparenza.....	46
Codice di comportamento	47
Whistleblowing policy e conseguente tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite.....	48
Strumenti di monitoraggio	49
Auditing interno e misure specifiche di prevenzione del rischio	50
12) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.....	57
Modalità di pubblicazione dei dati e del Programma.....	58
Sezione programmatica	59
Monitoraggio	60
Collegamenti con il Piano della Performance	60
Posta elettronica certificata.....	60
13) Patto di integrità.....	60



1) Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche PTPCT) è un documento che definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito della singola amministrazione nel caso che ci occupa società pubblica. Questa strategia nasce da una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa in vista di una possibile esposizione alla corruzione.

Il PTPCT è predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è adottato ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione.

Il PTPCT illustra una serie di iniziative coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Tra i suoi contenuti il PTPCT deve ricomprendere la descrizione del sistema di "gestione del rischio" adottato dalla società, inteso quale insieme di attività coordinate, idonee a tenere sotto controllo il rischio corruzione. La finalità primaria è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di decisioni non imparziali.

Tale finalità si consegue attraverso la valutazione e la gestione del rischio corruttivo, secondo una metodologia articolata in:

- a) analisi del contesto (interno ed esterno);
- b) valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
- c) trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

L'analisi del contesto riguarda sia l'interno che l'esterno:

- interno: consiste nella mappatura dei processi della società e deve essere ripetuta ogni qualvolta vi sia una riorganizzazione;
- esterno: si devono evidenziare le caratteristiche ambientali che possono favorire la corruzione, a tal fine si individuano i soggetti che per vari titoli interagiscono con/per la società.

L'identificazione e la valutazione del rischio di corruzione è la parte fondamentale del Piano.

Si precisa sin da ora che i rischi di corruzione si annidano in comportamenti quali:

- uso distorto o improprio della discrezionalità;
- alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione;





- rivelazione di notizie riservate;
- alterazione ingiustificata dei tempi procedurali;
- elusione delle procedure, dei controlli e dell'evidenza pubblica;
- direzionamento di procedure e attività;
- favorire comportamenti clientelari;
- conflitto di interessi.


Il valore del rischio è valutato secondo un metodo qualitativo considerando la probabilità che dal rischio discenda un evento in rapporto al relativo impatto:

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Impatto.}$$

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso.

L'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: a) sull'amministrazione della società in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

CICLO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:





La prevenzione della corruzione ruota intorno a tre principi cardinali del valore pubblico: la trasparenza, l'*accountability* e il controllo.

Si tenga presente che il principio di *accountability*, meglio essere “*accountable*” significa dare conto del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, cioè delle risorse che sono state assegnate per raggiungere le finalità che la società persegue. In caso di comportamenti negligenti o di fenomeni corruttivi, occorre attivare l'accertamento dei fatti accaduti e delle responsabilità, ma soprattutto, per quanto attiene il Piano, deve essere fatta luce sul processo *ex ante*, per accertare ciò che ne ha determinato il cattivo funzionamento.

2) Normativa di riferimento

Lo scenario della disciplina nazionale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni o come nel caso di specie nelle società pubbliche, riporta un modello preventivo contraddistinto da numerosi elementi di novità ed essenzialmente fondato sui piani anticorruzione, sulla trasparenza e sulla imparzialità dei funzionari pubblici. Significativi, inoltre, i compiti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e degli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione.

L'attività di pianificazione e controllo è essenziale e piuttosto articolata, coinvolgendo tutti i diversi livelli di governo, a partire dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), cui le amministrazioni devono uniformarsi, approvando i propri piani triennali e annuali.

Il punto di partenza in ambito di legislazione e adempimenti anticorruzione per le pubbliche amministrazioni è costituito dalla Legge n. 190/2012 (detta anche Legge Severino), recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*, approvata per dare attuazione alle Convenzioni internazionali in materia, con particolare riguardo alla Convenzione ONU di Merida del 2003 (ratificata con Legge n. 116 del 2009) e alla Convenzione penale sulla corruzione del 1999 (Legge n. 110/2012).

Le disposizioni di cui all'art. 1, in particolare, pongono nuovi obblighi e adempimenti per le amministrazioni pubbliche, modifiche espresse a leggi vigenti, deleghe legislative e rinvii ad atti secondari da emanare. Le misure repressive che la legge vuole assicurare sono attuate grazie a modifiche del codice penale. È interessante rimarcare che, oltre all'art. 1, la Legge è composta dall'art. 2 che contiene la *clausola di invarianza*: ciò per significare che, dall'attuazione della legge,



non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo utilizzare risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in ogni amministrazione.

La *ratio* della Legge Severino, come precisa la relazione illustrativa del disegno di legge, è la *prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare*, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

Nello specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo da parte degli stessi cittadini, nonché di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli standard internazionali.

La relazione illustrativa precisa, inoltre, come la corruzione porti danni alla credibilità che si traducono in danni di ordine economico, dal momento che disincentiva gli investimenti anche stranieri, frenando di conseguenza lo sviluppo economico.

Tra i soggetti cui la legge si rivolge è centrale il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Essa, assieme agli altri organi a livello nazionale, svolge un'azione coordinata, che si sostanzia in attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Un altro soggetto nazionale di riferimento è il Dipartimento della funzione pubblica (comma 4) che coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale e promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali, oltre a definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che ne consentano la gestione ed analisi informatizzata.

I Prefetti (commi 6, 52 e 55), ai fini della predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, forniscono il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. Inoltre, per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività (*white list*). La prefettura effettua verifiche periodiche circa la



perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa

La legge Severino introduce anche la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (commi 7, 8, 10, 12, 13 e 14) che propone il Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno e il Piano di prevenzione della corruzione.

La Legge n. 190/2012 ha introdotto altresì il cosiddetto *whistleblower*: il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria.

A tal fine è garantita la riservatezza di tali segnalazioni (art. 54 bis). Su questo tema l'ANAC ha predisposto apposite Linee guida approvate con Delibera del Consiglio 9 giugno 2021, n. 469. La legge n. 179/2017 ha rafforzato le tutele del dipendente pubblico e privato al fine di ampliare questo strumento di contrasto della corruzione.

Da ultimo, è intervenuto sul tema il D. Lgs. 24/2023 che ha dato attuazione alla cosiddetta *Direttiva Whistleblowing*, (*“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*). *Questo intervento legislativo prevede, oltre alla ordinaria facoltà dei dipendenti di rivolgere segnalazioni attraverso canali interni all'organizzazione, anche la possibilità di rivolgere segnalazioni all'ANAC. Si tratta di un canale di comunicazione indipendente e autonomo, ad ulteriore garanzia dell'efficacia della disciplina e di tutela del segnalante. Si prevedono, quindi, i seguenti obblighi: - definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative; - affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato; - calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing; definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni; - implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante; - fra le modalità di tutela del segnalante, è necessario implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della sua identità,*



della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; - regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute; - predisporre policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing, che consentano di gestire, in modo conforme, anche segnalazioni pervenute mediante canali distinti da quello scritto e informatizzato (linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontri diretti); - assicurarsi di garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto processo. Per adeguarsi alle nuove norme in materia di whistleblowing e garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, è essenziale dotarsi di piattaforme informatiche dedicate, anche gestite da terze parti indipendenti e specializzate. Le disposizioni del D. Lgs. 24/23 avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Il nuovo decreto prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000.

Il recente D. Lgs. 24/2023, sopra richiamato, ha introdotto ulteriori obblighi di trasparenza in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing.

In particolare, fornire informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne.

La società Acque del Sud s.p.a. si è dotata di apposito sistema per la gestione delle segnalazioni relative al Whistleblowing il cui accesso è consentito tramite il proprio sito istituzionale, approvando altresì in data 17.05.2024 con Delibera del Consiglio di Amministrazione un proprio Regolamento "Whistleblowing policy" Procedura per le segnalazioni d'illeciti e irregolarità.

Tornando alla Legge 190/2012, essa deve essere correlata ai tre decreti legislativi che ne costituiscono il completamento: il D. Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza), il D. Lgs. 39/2013 (sul regime delle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e il D. Lgs. 235/2012 (disciplina delle incandidabilità).

Gli obblighi di trasparenza e il diritto di accesso civico, introdotti dalla Legge Severino (commi 15, 16, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), sono stati disciplinati dal D. Lgs. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") è volto ad assicurare la conoscenza da parte del cittadino delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. In quest'ambito è stato progressivamente ampliato il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.





È altresì centrale, nella prevenzione della corruzione, il monitoraggio e la regolamentazione del comportamento dei dipendenti della società disciplinato dal Codice Etico e di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Sud s.p.a. con delibera del 17.05.2024, ispirato al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel quale si stabiliscono le regole cui i dipendenti delle società pubbliche devono conformarsi al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità il servizio esclusivo rivolto alla cura dell'interesse pubblico.

Il Ciclo delle performance, oggetto del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., previsto dal CCNL di riferimento GAS ACQUA, è in fase di realizzazione essendo la società stata costituita a gennaio 2024 ed operativa solo a far data dal g. 01.04.2024.

3) La nascita della società Acque del Sud s.p.a. ed il subentro nelle funzioni dell'EIPLI

Al fine di consentire una analisi del presente piano sembra opportuno relazionare, seppure in maniera sintetica, sul lungo percorso che ha determinato la nascita e gli scopi della società Acque del Sud SpA.

Breve cronistoria dell'EIPLI

L'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.), persona giuridica di Diritto Pubblico, con sede a Bari in Viale Japigia 184, è stato istituito con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo 1947 e s.m.i., successivamente confermato con D.P.R. n. 666 del 16 luglio 1977.

Fin dalla sua istituzione è stato soggetto alla vigilanza dello Stato attraverso il Ministero dell'Agricoltura, oggi Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, (anche MASAF).

Successivamente alla sua costituzione, l'EIPLI veniva confermato come ente strategico e fondamentale con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 666 che lo definisce come un ente: *“necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese”*.

Il Ministero dell'Agricoltura, con D.M. n. 12197/1979, considerato che: *“l'attuazione del DPR 18 aprile 1979 comporta adempimenti non soltanto di carattere esecutivo per quanto concerne il*



trasferimento parziale delle funzioni, dei beni e del personale, ma soprattutto richiede che vengano impostati e risolti impegnativi problemi di ordine organizzativo e funzionale rispondenti alle funzioni residue riconosciute con il citato DPR 18 aprile 1979 ... data la complessità e la delicatezza della funzione su cui interferiscono interessi da armonizzare di tre regioni” scioglieva gli organi di amministrazione ordinaria (in attesa dell’approvazione del nuovo statuto dell’Ente cui il Ministero Vigilante ha peraltro proceduto nel 1986 con il D.M. n.6228 del 27.06.1986), instaurando apposita gestione commissariale, che ancor oggi perdura, seppure entro un quadro normativo ed istituzionale profondamente modificato.

Con l’adozione dell’art. 21 comma 10 e 11 del D. L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i., si stabiliva che : *“l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione”*, disponendo altresì che a far data dalla soppressione e fino al trasferimento delle funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, a nuovo soggetto giuridico costituito con adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato, la gestione commissariale, mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi.

La su richiamata normativa adottata nel 2011 conferiva alla gestione commissariale una duplice parallela missione:

- da una parte, porre in essere tutti gli interventi e misure necessarie atte a definire lo stato di liquidazione;
- dall’altra, continuare a garantire le funzioni istituzionali dell’Ente, cui è attribuita la gestione di servizi di rilevante interesse pubblico, mantenendo lo stato di efficienza degli impianti e delle infrastrutture attraverso i quali vengono erogati i suddetti servizi.

Il suddetto patrimonio infrastrutturale, che l’Ente ha contribuito a costruire e che ha gestito sino al 30 marzo 2024 in regime di concessione, in quanto a valenza dimensionale, risulta per estensione, funzionalità e consistenza, fra i più significativi a livello europeo (tre importanti schemi idrici più uno di portata più limitata, gestiti da due centri di telecontrollo, otto grandi dighe, quattro traverse, gallerie di derivazione, centinaia di km di condotte DN3000), garantendo ai territori di riferimento l’accumulo a compenso pluriennale, con erogazione di risorsa grezza.

Si specifica che la gestione di infrastrutture idriche strategiche per il sud Italia, garantisce l’approvvigionamento della risorsa idrica a fini civili, irrigui e industriali a milioni (circa sei) di cittadini e numerosissimi operatori economici ed istituzionali.



Patrimonio infrastrutturale in concessione all'EIPLI transitato in Acque del Sud e relative funzioni

Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 21 c.11 D.L.201 del 2011, come da ultimo novellato, le risorse strumentali nonché i diritti attribuiti ad Eipli in forza di provvedimenti concessori sono transitati nella Società Acque del Sud Spa liberi da qualsiasi vincolo ed a titolo originario.

Come detto nel punto che precede, la valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in concessione oggi ad Acque del Sud s.p.a. risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo. Molteplici pertanto sono i volumi di attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo.

Nello specifico, l'EIPLI, ha realizzato ed ha gestito impianti ed infrastrutture di carattere strategico nazionale come di seguito descritto:

N. 3 grandi schemi idrici:

- Schema Ionico-Sinni;
- Schema Basento-Bradano;
- Schema Ofanto;

un quarto schema, più limitato, che attinge alle risorse del fiume Tara e delle sue sorgenti, denominato appunto Schema Tara.

I predetti schemi, originariamente nati per l'agricoltura, hanno sempre più assunto carattere di sistema idrico ad uso plurimo: potabile, irriguo ed industriale.

Le infrastrutture oggi gestite da Acque del Sud s.p.a. sono state interconnesse con le infrastrutture idriche gestite dagli altri Enti che operano nei diversi segmenti del servizio idrico, per diversi usi, soprattutto nei territori di Puglia e Basilicata e Calabria.

In ragione di tanto, fanno oggi capo ad Acque del Sud s.p.a. tutte le connesse attività necessarie per mantenere in esercizio le opere ed assicurarne stato di efficienza e funzionalità, garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria e le condizioni di sicurezza sottoposte al controllo del Ministero Infrastrutture - Direzione Vigilanza Dighe, nonché delle Prefetture territorialmente competenti; tanto, non solo al fine di assicurare l'erogazione di un pubblico servizio, ma anche, ricorrendone le condizioni, di garantire interventi di salvaguardia della pubblica incolumità (la





Società è autorità di protezione civile relativamente alle opere di sbarramento) e di tutela ambientale delle aree di pertinenza dei serbatoi.

Alla Società spettano altresì attività di vigilanza, controllo ed intervento volte alla tutela della sicurezza idrogeologica e ricorrendo condizioni di emergenza determinate da calamità naturali, il compimento di atti volti a salvaguardare i territori e la popolazione da rischi di natura ambientale, e soprattutto, di emergenza idrica.

Gli interventi legislativi e la riformulazione dei commi 10 e 11 dell'art. 21 D.L. 201/2011: la nascita di Acque del Sud spa

Dopo un complesso ed articolato excursus normativo si giunge alla completa riformulazione del comma 11 ed alla parziale modifica del comma 10 del citato art. 21 DL 201/2011.

Nello specifico il comma 10 viene modificato con il DL 198/2022 (cd. Milleproroghe), mentre il comma 11 viene abrogato e completamente riscritto in sede di conversione del DL 44/2023, successivamente definitivamente approvato con la Legge n. 74 2023.

Pertanto, in ragione delle ultime modifiche normative introdotte all'art. 21 c.10 e 11 del D.L.201/2011 ed in particolare alla totale riscrittura del comma 11, effettuata mediante l'art. 23, comma 2-bis, del D.L. del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, è stato superato l'en passe vigente da più di un decennio, prevedendo, la costituzione di una società per azioni denominata "Acque del Sud S.p.a."

Di seguito si riporta il testo normativo supra citato attualmente vigente a seguito delle novelle legislative richiamate in precedenza:

- art. 21 c.10 del D.L.201/2011: "Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione. Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso



Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione, oltretutto i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso. Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente”;

- art. 21 comma 11 del D.L.201/2011: “E' costituita dal 1° gennaio 2024 una società' per azioni denominata 'Acque del Sud Spa', il cui capitale sociale iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società', e per la restante parte a società' delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società' il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione e' composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente e' nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali e' individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società' e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società'. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma,





si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventigiorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla





conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale e' estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante”.

La nascita di Acque del Sud spa ed il trasferimento delle relative funzioni

Ai sensi, quindi del disposto di cui all'art. 21 c.11 dell'art. 21 D.L. 201 del 2011, la società 'Acque del Sud Spa è dotata di un capitale sociale iniziale di 5 milioni di euro. Le relative azioni, attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, potranno essere trasferite nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici e nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avendo riguardo al piano industriale della società', e per la restante parte a società' delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

In data 30.11.2023 veniva comunicato il Decreto Interministeriale di adozione da parte del MASAF e del MEF dello Statuto della società Acque del Sud che, nelle relative disposizioni transitorie, prevedeva convocazione della prima Assemblea societaria per la data del 01 gennaio 2024, alle ore 12:00.

Nelle more dei citati adempimenti a far data da settembre 2023 l'EIPLI, al fine di procedere con l'adozione della proposta di Decreto, da inoltrare ai sensi del disposto di cui al comma 11 dell'art. 21 D.L. 201 del 2011, al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l'adozione del relativo Decreto di trasferimento, per il tramite dei propri Responsabili di Ufficio effettuava compiuta ricognizione dei:

- beni mobili, beni mobili registrati, beni materiali ed immateriali ivi compresa la ricognizione di automezzi, computer, attrezzatura tecnica, hardware e software, ecc.; - tutti i beni immobili iscritti al catasto fabbricati e terreni;
- contratti di servizi/forniture/lavori affidati e sottoscritti da Eipli, ancora in corso di esecuzione alla data del 31/12/2023 da transitare, per il prosieguo, in Acque del Sud Spa in quanto funzionali ad assicurare la regolare operatività tecnico-amministrativa della predetta Società sin dalla data di sua costituzione;



- attività di reperimento degli atti concessori ad uso plurimo relativi a ciascuna diga/impianto in favore dell'Eipli, così come d'individuazione dei dati catastali delle aree su cui insistono le dighe/impianti in concessione;
- elenco di tutto il personale in servizio redatto dal Responsabile dell'Ufficio del Personale.

Tutte le predette attività istruttorie di ricognizione, con relativi allegati protocollati sono poi confluiti nel Decreto Commissariale n. 489 del 11.12.2023 ed inoltrato in pari data al MASAF al fine dell'adozione del formale Decreto di trasferimento.

In data 07.02.2024 veniva trasmesso ad EIPLI e ad Acque del Sud il Decreto MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0047683 del 31/01/2024 di trasferimento di tutte le risorse umane e strumentali contenute nel Decreto n.489 del 11.12.2023 al nuovo soggetto giuridico. Il Decreto in parola veniva recepito dal Commissario dell'EIPLI con proprio provvedimento n. 25 del 13.02.2024.

4) Oggetto e finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT)

In virtù del principio della gerarchia dei piani, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ogni società pubblica deve adottare deve rispettare quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (per brevità "P.N.A.") predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e approvato dall'A.N.A.C.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 è stato approvato dall'ANAC con Deliberazione del Consiglio 17 gennaio 2023, n. 7. In precedenza, già il PNA 2013 e l'aggiornamento del 2015 avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della Legge 190/2012, integrate dal PNA 2019 che aveva tenuto conto dei principali standard internazionali di *risk management*, delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute. L'Allegato 1 al PNA 2019 è richiamato dal PNA 2022 quale documento metodologico (da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo) che inaugura un approccio valutativo di tipo qualitativo. Il PNA 2019 contiene 11 allegati: si richiamano, in particolare, allegato 1 contenente una check list per la compilazione del PIAO; allegato 5 con un indice ragionato sulle modifiche e sulle deroghe relative ai contratti pubblici; l'allegato 6 contenente una appendice normativa con le deroghe alla normativa sugli appalti;





l'allegato 7 con il bando tipo 1/2021 da adottare per le procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione; l'allegato 8 contenente la check list sugli appalti.

Come si legge nella premessa, il PNA 2022 si colloca in una fase storica complessa dovuta alle numerose riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, acuito dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, scrive l'ANAC, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

Il PNA 2022 è suddiviso in due parti.

Una parte generale, volta a supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici, è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazione comunitaria contenuti nelle direttive.

Il PNA è sotteso dalla *ratio* di perseguire il valore pubblico: per cui, gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del sistema amministrativo posti dal legislatore – e di cui più volte l'Autorità ha evidenziato l'importanza negli atti di regolazione e nei precedenti PNA - non devono andare a decremento delle iniziative per prevenire la corruzione e per favorire la trasparenza. La corretta ed efficace predisposizione di misure di prevenzione della corruzione, tra l'altro, contribuisce ad una rinnovata sensibilità culturale in cui la prevenzione della corruzione non sia intesa come onere aggiuntivo all'agire quotidiano delle amministrazioni, ma sia essa stessa considerata nell'impostazione ordinaria della gestione amministrativa per il miglior funzionamento dell'amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.

L'ANAC sostiene che, se le attività delle pubbliche amministrazioni hanno come orizzonte quello del valore pubblico, le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per



conseguire tale obiettivo e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi.

Ad avviso dell'ANAC deve privilegiarsi una nozione ampia di valore pubblico intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio: un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo.

In quest'ottica, secondo l'ANAC, la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico, crea valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o un ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, *la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa.* Lo stesso concetto di valore pubblico detta la necessità di un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in team. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti, messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico.

Ciò implica che si debba considerare nella mappatura dei processi anche quelli correlati agli obiettivi di valore pubblico e se gli stessi sono presidiati da misure di prevenzione della corruzione. La stessa qualità delle pubbliche amministrazioni è obiettivo trasversale, premessa generale per un buon funzionamento delle politiche pubbliche. Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle istituzioni e quindi presupposto per la creazione di valore pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività sull'attività dell'amministrazione in termini di utilità ed efficienza. Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio).

Da tempo sono in corso valutazioni del benessere individuale e collettivo che, superando le sole valutazioni di politica macroeconomica (PIL o misurazione del reddito pro capite) ricomprendono anche altre dimensioni quali ad esempio la sostenibilità, sia ambientale che sociale, avendo a riferimento la fiducia nella qualità delle istituzioni. In altre parole, le misure di prevenzione e per la



trasparenza sono a protezione del valore pubblico ma esse stesse produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese. Link al PNA 2022 [https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023-](https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023-aggiornamento-2023) aggiornamento 2023 PNA Delibera 605 del 19 dicembre 2023 <https://www.anticorruzione.it/en/-/aggiornamento-2023-del-piano-nazionale-anticorruzione-2022>.

In ultimo, va segnalato come secondo la normativa nazionale di riferimento, il fenomeno corruttivo deve essere inquadrato secondo due profili, inevitabilmente connessi tra loro: quello penale e quello amministrativo. Va notato che la maggioranza dei commi dell'art. 1 della Legge 190/2012 è dedicata al profilo amministrativistico dell'attuazione della lotta alla corruzione, mentre ci sono pochi commi di carattere penale. Questo evidenzia come grande attenzione sia stata data ai principi amministrativistici di trasparenza, accountability e controllo. I piani devono individuare le attività a maggior rischio corruzione e gli interventi di formazione e controllo utili a prevenire tale fenomeno. La legge prevede, inoltre, la nomina per ciascun ente di un responsabile delle attività di prevenzione, nonché forme di tutela del dipendente che segnala illeciti.

Il principio di trasparenza, stando alle norme anticorruzione, ha conosciuto una sorta di funzionalizzazione: da principio dell'attività amministrativa (quello introdotto dalla Legge 241/1990) è diventato un mezzo rispetto al fine: il principio di trasparenza è stato finalizzato alla prevenzione della corruzione e della cattiva gestione. La legge, in alcune disposizioni, fa in particolare riferimento allo "*scopo di favorire forme diffuse di controllo*".

L'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 150/2009 già prevedeva, peraltro, questa specifica finalità della trasparenza, intesa come accessibilità totale, e volta allo scopo di favorire forme diffuse di controllo, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità: ciò era previsto dall'art. 11, comma 1, D. Lgs. 150/2009, prima della Legge 190/2012.

Per l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 150/2009: "la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche". Successivamente, con la legge 190/2012 e soprattutto con il D.Lgs. 33/2013, è stata eliminata la parola "anche" e sono state previste pubblicazioni obbligatorie sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

La norma citata, inoltre, prosegue qualificando l'oggetto della trasparenza, individuandolo in una serie di elementi relativi all'organizzazione, e gli indicatori relativi agli andamenti gestionali. Inoltre,



introduce un aspetto riconducibile all'accountability, prevedendo tra tali elementi anche quelli relativi "all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali". Lo scopo diventa, dunque, quello di favorire forme diffuse di controllo del rispetto del buon andamento e della imparzialità, precisando che quando si fa riferimento a forme diffuse di controllo, si intende rendere possibile il cosiddetto controllo civico. Il ruolo di tale tipo di controllo è centrale unitamente a quello degli stakeholders. Con il controllo civico, peraltro, si favoriscono anche altre forme di controllo, pensando a quello della Corte dei Conti, dei servizi ispettivi, dei Collegi Sindacali e di tutti gli organismi che esercitano controlli sulle attività delle società pubbliche.

5) Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il comma 7 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 prevede che "l'Organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione".

Il Consiglio di Amministrazione con Delibera ha nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'Avv. Stefania Laterza inquadrata come Quadro direttivo, in assenza all'interno della società di figure Dirigenziali (vedasi parere ANAC parere ANAC del 20/03/2024 Fasc. URAV 703/2024).

Tale nomina è stata comunicata all'A.N.A.C. secondo le modalità da quest'ultima indicate.

Ai sensi della Legge 190/2012, il Responsabile deve:

- proporre all'Organo di indirizzo politico il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- organizzare specifica struttura operativa per le attività di auditing relativa alla prevenzione corruzione coordinata da un fiduciario, dipendente di ruolo, di alta professionalità;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;





- provvedere alla verifica, d'intesa con il funzionario competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- provvedere ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma II Legge 190/2012;
- pubblicare nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività svolta per ciascun anno, nei termini definiti dalle norme vigenti, da trasmettere all'Organo di indirizzo politico dell'amministrazione;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Il Responsabile, inoltre:

- ove, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente/funzionario preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;
- nel caso in cui riscontri fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti affinché venga accertato il danno erariale;
- ove, invece, riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, presenta denuncia alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e ne dà tempestiva notizia all'Autorità nazionale anticorruzione.

Considerato il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, l'attuazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, presuppone la creazione di un sistema organizzato che assicuri l'efficace perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente; in tal senso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 1 del 25.01.2013, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ha precisato che *“l'intento del legislatore è quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione, e dovendosi contemperare con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, può valutarsi l'individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle*



strutture dipartimentali o territoriali;considerato il delicato compito organizzativo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le Amministrazioni assicurano adeguato supporto ...con appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie,assicurando la presenza di elevate professionalità che dovranno essere destinatarie di specifica formazione”.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, per l'espletamento degli anzidetti incarichi, si avvarrà pertanto di una "cabina di regia", coordinata da un dipendente di alto profilo professionale, con competenza in diverse articolazioni d'attività dell'Ente, fiduciario del medesimo responsabile e supportata da personale collaborante dirigente e/o responsabile d'ufficio, quali referenti di ogni articolazione funzionale della società a livello di dipartimento e/o servizio e/o Ufficio territoriale.

I referenti sono soggetti "proattivi" che devono fungere da punti di riferimento per le informazioni e il monitoraggio delle attività anticorruzione. Uno degli impegni primari loro assegnati riviene nell'assolvimento dei compiti di comunicazione/informazione al Responsabile Prevenzione e/o al coordinatore della cabina di regia sia ai fini dell'aggiornamento del Piano sia della tempestiva informazione in merito ai rischi incombenti.

I referenti dovranno inoltre, con la collaborazione di tutti i soggetti loro sottoposti:

- proporre al Responsabile gli argomenti per possibili attività di formazione, alla luce delle esigenze delle Strutture e delle attività svolte all'interno delle stesse;
- indicare il personale da inserire nei percorsi formativi;
- avanzare proposte sulla rotazione degli incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori a rischio corruzione;
- fornire al Responsabile tutte le informazioni necessarie per permettere la vigilanza sull'osservanza del Piano;
- relazionare, con cadenza semestrale, il grado di attuazione del citato Piano, con riferimento all'ufficio dagli stessi coordinato. Tale incombenza si intenderà assolta attraverso l'invio al Responsabile di una relazione in cui dovranno, tra le altre possibili informazioni, essere indicate:
 - le verifiche svolte in relazione alle procedure stabilite a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi;
 - le proposte di eventuali miglioramenti e ulteriori misure da adottare;
 - attestare al Responsabile:



- ❖ i procedimenti amministrativi istruiti e i provvedimenti finali adottati con riferimento alle aree a rischio corruzione, con l'indicazione del responsabile di ciascun procedimento, i destinatari e i tempi di effettiva conclusione dei procedimenti e l'indicazione, nel caso di inosservanza dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti, delle motivazioni connesse;
- ❖ i rapporti tra la Società e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della Società.

6) Il ruolo delle figure responsabili

Il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di una “cabina di regia” costituita dai Responsabili di Ufficio/ Responsabili di Dighe ed Impianti e delle aree amministrativa e tecnica.

I Referenti per l'anticorruzione, che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali, hanno compiti di comunicazione/informazione al Responsabile, sia ai fini dell'aggiornamento del Piano sia della tempestiva informazione in merito ai rischi incombenti.

Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, ha precisato che, dovendosi contemperare l'intento del legislatore, che concentra in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione, con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, può valutarsi l'individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ribadito come lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione *"sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del Responsabile della prevenzione"*. Da qui il coinvolgimento di tutti i funzionari della società non solo per l'individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l'approvazione delle attività connesse e presupposte alla redazione del presente Piano.



Sulla scorta di quanto innanzi detto, i funzionari/responsabili dei settori dovranno, per il rispettivo ufficio:

- censire tutta l'area di propria competenza, in particolare attraverso una verifica delle risorse umane disponibili, degli incarichi e delle responsabilità dei singoli progetti affidati, dei processi che coinvolgono i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate e delle vertenze in corso;
- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- avanzare proposte per la rotazione del personale esposto a rischio;
- procedere al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra la società ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori e i dipendenti della società.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà, ove lo ritenga necessario, acquisire direttamente dai responsabili le informazioni necessarie e le proposte adeguate all'adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio corruzione.

Ciascun funzionario responsabile e/o dipendente dovrà poi segnalare al Responsabile e/o coordinatore ogni evento o dato utile.

Al di là delle previsioni strettamente ricomprese nella Legge n. 190/2012, la responsabilità dei responsabili e/o dipendenti è connessa anche all'inosservanza dei seguenti obblighi specifici in capo agli stessi, tra i quali:

- obbligo di emanare il provvedimento entro i termini prescritti (ex art. 2, comma 9 L. n. 241/1990). La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Tale obbligo è collegato alla previsione, contenuta nella Legge n. 190/2012, che il Piano triennale debba individuare delle misure idonee a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- obbligo di vigilare sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati



dall'ANAC in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (art.21, comma 1bis D. Lgs. n. 165/2001).

7) Organizzazione e funzioni di Acque del Sud s.p.a. ai fini dell'attuazione del piano

L'attività principale di Acque del Sud s.p.a., per quanto detto nei precedenti paragrafi, è quella di provvedere alla soluzione dell'antico e gravoso problema dell'approvvigionamento e distribuzione idrica a uso plurimo nelle Regioni di competenza.

Organizzazione attuale

Organo indirizzo politico amministrativo: Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato: attualmente non presente

Direttore generale: attualmente non presente

Settore legale

Responsabile Area Amministrativo-Contabile

Responsabile Area Tecnica

Servizio tecnico (uffici di progettazione, direzione lavori, ispettorato lavori, studi e ricerche, cottimi)

Servizio Amministrativo (uffici affari generali, personale, contratti, espropriazioni, finanziario)

Sede Legale (Bari) Viale Japigia, 84

Ufficio Territoriale Lucano C.so Garibaldi n. 52 (Potenza)

Territorio di attività

Puglia, Basilicata, Irpinia (provincia di Avellino) e parte della Calabria, con impianti Regionali ed interregionali.

Opere in concessione gestite dalla società

Si tratta di grandi invasi di accumulo d'acqua, impianti di sollevamento e condotte di trasferimento idrico a servizio di grandi utenti pubblici (Consorzi di Bonifica Regionali, Acquedotto Pugliese) e privati (polo industriale siderurgico Acciaierie d'Italia - Taranto), diffusi sui territori delle quattro Regioni del sud Italia (Puglia, Basilicata, Campania e Calabria) in particolare:



- Diga Monte Cotugno, sul F. Sinni;
- Diga Pertusillo, sul F. Agri;
- Diga Ponte Fontanelle, sul T. Camastra;
- Diga Serra del Corvo, sul T. Basentello;
- Diga Conza della Campania, sul F. Ofanto;
- Diga Saetta, sul T. Ficocchia
- Diga Acerenza, sul F. Bradano;
- Diga Genzano sulla F.lla di Genzano;
- Impianto Traversa di Trivigno;
- Impianto Traversa di Agri e Sauro;
- Impianto Adduttore Sinni PugHa Basilicata Calabria;
- Impianto Trivigno Acerenza Genzano;
- Impianto Adduttore Alto Ofanto;
- Impianto del Tara;
- Impianto di telecontrollo di Ginosa.

Il su esposto elenco di opere strategiche interregionale si completa con complesse ed articolate interconnessioni idriche che consentono la distribuzione dei volumi complessivamente invasati alle utenze potabili, irrigue e industriali delle Regioni Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Appare evidente quanto l'attività della società sia di primaria importanza pubblica, economica e sociale.


Tra le attività istituzionali, di conseguenza, ci sono quelle connesse all'esercizio e la manutenzione degli sbarramenti che, vigilate dalla Direzione Generale per le dighe, richiedono attività ordinarie e straordinarie con vigilanza degli stessi, assicurando la sicurezza delle opere ai fini della tutela della pubblica incolumità.

Tali attività unite a quelle di Protezione Civile, vengono attuate a mezzo dei professionisti ingegneri della società Responsabili della sicurezza e dell'esercizio delle dighe e dai loro Sostituti, nominati in virtù della L.584/94.

In estrema sintesi la struttura organizzativa della società è attualmente articolata secondo lo schema seguente:



ORGANIGRAMMA ACQUE DEL SUD S.p.A.





8) Analisi e gestione del rischio corruttivo in Acque del Sud nell'ottica di migliorare l'approccio preventivo alla corruzione

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola in tre fasi così come rappresentate nel PNA 2022:



Il Piano è inteso come strumento che consenta alla società una effettiva verifica delle attività rischiose e del relativo sviluppo e a favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

La analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza della società, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controllo, bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni, evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali (analisi del contesto - valutazione del rischio - trattamento



del rischio) sono attraversate da due fasi trasversali (consultazione e comunicazione/monitoraggio e riesame).

9) Gestione ed analisi del rischio

L'individuazione preventiva, tra le attività di competenza della società, di quelle più potenzialmente esposte al rischio di corruzione, rappresenta infatti il punto centrale ineludibile per lo sviluppo di un organico piano di prevenzione della corruzione.

Nella presente sezione, si intendono analizzare le attività realizzate all'interno della società ed esposte al rischio corruzione, tenuto conto di quelle già individuate dall'art. 1 della legge anticorruzione ai commi 15 e 16.

Verrà anche individuato il livello (o grado) di rischio insito in ogni attività, al fine di graduare corrispondentemente le relative attività di prevenzione o correttive.

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'amministrazione.

L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso «non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive», compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

L'analisi del rischio ha avuto come obiettivo quello di pervenire a una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. Anche in questa fase, è indispensabile il coinvolgimento della struttura organizzativa.

L'analisi è essenziale al fine di:

- ❖ comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- ❖ definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.



Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e possono inoltre combinarsi tra loro, tenuto conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale. Esse sono, ad esempio: la mancanza di controlli, la mancanza di trasparenza, l'eccessiva regolamentazione, la complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, la scarsa responsabilizzazione interna, l'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, l'inadeguata diffusione della cultura della legalità, o anche la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Per comprendere meglio le cause e il livello di rischio, si è fatto riferimento sia a dati oggettivi (ad es. i dati giudiziari), sia a dati di natura percettiva, come le opinioni espresse da parte dei soggetti competenti sui rispettivi processi.

Possono essere considerate le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA e il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing.

Questa società ha tenuto conto di questi aspetti, considerando anche che nell'anno precedente in EIPLI per quanto detto *supra* al par. 3 non vi sono stati casi relativi a tali dati, né segnalazioni secondo le procedure di whistleblowing.

Il grado di rischio viene identificato nelle tabelle seguenti in: alto, medio e basso.

Le attività a rischio corruzione individuate direttamente dal legislatore si riferiscono ai procedimenti amministrativi (L.190/2012, art. 1 cc. 15 e 16) di:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.



Occorre evidenziare come le attività potenzialmente a rischio relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure concorsuali siano svolte sulla base di una normativa specifica che prevede a monte una serie di adempimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure.

La Legge n. 190/2012 ha, inoltre, previsto che le informazioni relative alle attività su elencate, per le quali ha operato una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione proprio in virtù degli interessi alla stessa sottesi e, pertanto, sono da intendersi a rischio di corruzione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale della società

Nella tabella, di seguito riportata, vengono indicate le attività potenzialmente a rischio corruzione che sono state individuate, partendo dalla legge anticorruzione, con la collaborazione dei responsabili dei vari settori di struttura.

La mappatura delle aree di rischio è stata effettuata per ciascuno Ufficio segnalando ambiti/materie, rientranti nelle rispettive competenze, ritenuti esposti a rischio di corruzione.

Nelle tabelle sono riportati, per ciascuna area di rischio, il rischio ed il reato potenziali e la classificazione del rischio.



Uffici Sede Bari					
Ufficio	Ambito	Attività Sensibile	Rischio Potenziale	Reato Potenziale	Classe Rischio
Servizio tecnico	Gare d'appalto lavori, forniture e servizi	Espletamento procedure di affidamento lavori, forniture e servizi	Alterazione svolgimento procedure	Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Alto
Ufficio contratti	Gare d'appalto lavori, forniture e servizi	Espletamento procedure di affidamento lavori, forniture e servizi	Ridotto controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti	Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Alto
Servizio tecnico	Esecuzione appalto lavori, forniture e servizi	Perizie variante e suppletive	Alterazione procedure	Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Alto
Servizio tecnico	Esecuzione appalto lavori, forniture e servizi	Gestione dei lavori	Attenuato controllo esecuzione dei lavori, discrezionalità d'intervento	Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Alto
Affari generali	Registrazione e controllo fatturazioni verso utenze e fornitori	Espletamento procedure Verifica e controllo degli atti presupposti	Alterazione Riscontri	Falso in atti Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Medio
Personale	Assegnazione posizioni Organizzative	Espletamento procedure conferimento	Induzione ad alterare passaggi valutativi, istruttori ed atti	Falso in atti Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Medio
Personale	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali	Falso in atti Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Medio
Contabilità e finanza ed Economato	Effettuazione pagamenti tramite mandanti, Redazione Bilanci, Verifica di cassa	Pagamenti	Non rispetto scadenze temporali Alterazioni riscontri	Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Medio





Ufficio Territoriale di Bari -Potenza-RUP-Direzione Lavori					
	Gare d'appalto lavori, forniture e servizi	Espletamento procedure di affidamento lavori, forniture e servizi	Alterazioni e svolgimenti o procedure	Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Alto
	Esecuzione appalto lavori, forniture e servizi	Perizie variante e suppletive	Alterazione procedure	Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Alto
	Esecuzione appalto lavori, forniture e servizi	Gestione dei lavori	Attenuato controllo esecuzione dei lavori, discrezionalità d'intervento	Abuso d'ufficio Corruzione Concussione	Alto

Si evidenzia che la mappatura effettuata rispecchia l'attuale realtà organizzativa della società rimasta sostanzialmente allo stato invariata rispetto a quanto accadeva in EIPLI, che sarà oggetto di nuova valutazione in fase di finale assestamento della società, costituita, come già evidenziato a far data dal mese di gennaio 2024 ed operativa a far data dal g.01.04.2024.

10) Misure di prevenzione del rischio

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni metodi

Per le attività individuate nella precedente sezione, occorre prevedere, come richiesto dalla lett. b) del comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione. L'attuazione graduale delle disposizioni del piano ha, infatti, anche l'obiettivo di abbassare il grado di rischio rispetto a quanto innanzi riportato.





Per le attività individuate nella precedente sezione, occorre prevedere, come richiesto dall'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190 del 2012, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

L'attuazione graduale delle disposizioni del Piano ha, infatti, anche l'obiettivo di abbassare il grado di rischio rispetto a quanto risulta nella fotografia innanzi riportata.

Tutti i Responsabili degli uffici dovranno attenersi alle misure si seguito indicate impartendo a tal fine gli indirizzi necessari al personale appartenente alla propria struttura.

Meccanismi di Formazione delle decisioni

Nelle varie fasi della decisione i Responsabili degli Uffici dovranno attenersi alle seguenti misure, fornendo al personale della propria Unità organizzativa le indicazioni necessarie:

Formazione della decisione:



- Rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza;
- Attribuire, ove possibile, a soggetti diversi la partecipazione a fasi diverse dello stesso procedimento, separando l'attività istruttoria dalla decisione finale;
- Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile;
- Evitare ipotesi di aggravio del procedimento;
- Motivare la decisione tanto più diffusamente quanto più è ampio il margine di discrezionalità amministrativa;



- Attuazione e controllo della decisione
- Vigilare sulle ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
- Rilevare i tempi medi di pagamento;
- Rilevare i tempi medi di conclusione del procedimento;
- Monitorare che venga rispettato il termine di conclusione del procedimento, così come previsto dalle rispettive norme di legge o di regolamento;
- Inviare per la pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente il monitoraggio dei procedimenti;

Implementare la digitalizzazione amministrativa.

- a) Per essere più chiari nella trattazione e nell'istruttoria degli atti occorre:
 - rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza;
 - redigere gli atti in modo semplice e comprensibile;
 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'Istruttore proponente ed il responsabile.
- b) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riferimento agli atti in cui vi sia ampio margine di discrezionalità amministrativa o tecnica motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampia la sfera della discrezionalità.
- c) La scelta e la nomina dei componenti le commissioni di gara dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché secondo criteri di rotazione, e risultare coerente con quanto previsto dallo stesso D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici)
- d) Si dispone che il criterio di rotazione venga adottato, in linea generale, anche per la nomina del RUP, tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa e carenza di personale specialistico.
- e) Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si richiede puntuale definizione nel bando/lettera invito, dei chiari criteri di valutazione e della loro ponderazione.



- f) Nelle procedure selettive relative a reclutamento di personale si rimanda ai principi stabiliti nel Regolamento assunzioni di Acque del Sud s.p.a. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 maggio 2024, ai sensi di quanto previsto tra l'altro nel D.Lgs. 175/2016.
- g) Per consentire a tutti coloro che vi abbiano titolo o interesse di partecipare e accedere alle attività secondo quanto consentito dalla legge, gli atti della società dovranno, per quanto possibile, riportarsi ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo, sia la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per pervenire alla decisione finale, allo scopo di consentire di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
- h) Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1 legge 190/2012, il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione a Responsabile della prevenzione della corruzione (vedasi al riguardo quanto previsto altresì sul punto dal Codice di Etico della società Acque del Sud s.p.a. che costituisce parte integrante del presente Piano). Come noto infatti, lo stesso art. 6 bis della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 190/2012, prevede che il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al Responsabile della prevenzione della corruzione. La norma persegue la finalità di prevenzione mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse.
- i) In un'ottica di ulteriori obblighi di trasparenza, sul sito istituzionale dovranno essere pubblicati a cura del soggetto *ratione materiae* responsabile (RUP, responsabile di Ufficio o soggetto dallo stesso delegato ecc..) pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste dei procedimenti più rilevanti, con l'indicazione dei documenti che sarà necessario allegare.
- j) Nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi.





- k) Nell'attività contrattuale:
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;
 - ridurre l'area degli affidamenti diretti ai casi ammessi dalle leggi o dal regolamento della società;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati;
 - dichiarare all'atto dell'insediamento di non trovarsi in rapporto di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso per i componenti delle commissioni di gara e concorso. Analoga dichiarazione rendono i dipendenti ed i soggetti nominati quali rappresentanti della Società in Enti, società, aziende od istituzioni.
- l) Controllare le ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D.Lgs. 33/2013 per quanto riguarda ciascun Settore di competenza.
- m) Monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono con la Società, inserendo apposite frasi negli atti finali dei procedimenti amministrativi che attengono alle quattro categorie di attività a rischio corruzione individuate dalla legge 190/2012; è necessario pertanto dare atto di tale monitoraggio inserendo nel testo dei provvedimenti frasi standard del tipo: *“di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli Amministratori, Dirigenti e dipendenti della Società di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone”*.
- n) Verificare sempre l'assenza di professionalità interne nel caso di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza.

Meccanismi di attuazione delle decisioni.

Nelle varie fasi della decisione i Responsabili degli Uffici dovranno attenersi alle seguenti misure, fornendo al personale della propria Unità organizzativa le indicazioni necessarie:

Occorre:

- rilevare i tempi medi di pagamento;
- monitorare all'interno degli Uffici i procedimenti conclusi fuori termine e le motivazioni delle anomalie;





- vigilare sull'esecuzione dei contratti della Società ed il rispetto delle procedure operative interne;
- implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo tale da assicurare trasparenza e tracciabilità;
- tenere presso ogni Ufficio uno scadenziario dei contratti in corso (o altro strumento operativo interno), al fine di monitorare le scadenze evitando le proroghe non espressamente previste per legge;
- prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, così come previsto dall'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012.
- per quanto concerne le procedure di scelta del contraente dovrà essere inserita nei bandi di gara o negli atti propedeutici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziati per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. A tal fine dovrà essere disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti di soggetti per i quali sia emersa la prefata situazione.
- nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Pantouflage (incompatibilità successiva)

Come si legge al paragrafo 9 della Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, con cui si approva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, "l'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "Incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività



lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

In tema di pantouflage, il PNA 2019 ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'istituto, alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'esercizio della funzione consultiva. Questo Ente si conforma interamente a tale linea interpretativa.

a) Ambito di applicazione

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Occorre chiarire a quali dipendenti pubblici e soggetti ad essi assimilati si applichi il divieto di pantouflage. Si rappresenta che la norma sul pantouflage, nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, si riferisce espressamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio.

Tuttavia, come già precisato, l'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 estende l'ambito soggettivo di applicazione del divieto, ricomprendendo nella nozione di dipendenti pubblici anche i titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che, come sopra illustrato, sono incarichi ricoperti non solo nelle pubbliche amministrazioni ma anche in enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico. Pertanto, ai fini dell'applicazione del divieto, occorre considerare, oltre ai dipendenti pubblici, anche i soggetti che rivestono nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, un incarico riconducibile alle



tipologie definite all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, nonché i soggetti esterni con i quali l'amministrazione e gli enti sopra citati stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Il combinato disposto degli artt. 1, co. 2 e 21 del d.lgs. n. 39/2013 consente di ritenere che sono soggetti al divieto di pantouflage.

Con riferimento agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico sono soggetti al pantouflage:

- a) i titolari degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 richiamati dall'art. 21 dello stesso decreto ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- b) gli incarichi di amministratore, quali gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato;
- c) gli incarichi dirigenziali interni ed esterni.

Vale precisare fin da ora che - come verrà meglio chiarito con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del divieto, i soggetti sopra individuati sono destinatari del divieto laddove esercitino poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti di soggetti privati presso cui sono poi chiamati a svolgere un incarico/prestare servizio;

A tal proposito, appare opportuno chiarire che l'occasionalità dell'attività svolta nell'ente in provenienza non influisce sull'applicazione o meno del divieto. L'Autorità ha infatti valutato che - stante la chiara formulazione della norma - è solo l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali da parte del dipendente a costituire presupposto per l'applicazione del divieto e non anche lo svolgimento di tali poteri in forma stabile e continuativa.

Ne deriva quindi che il divieto di pantouflage trova applicazione anche quando viene esercitata un'attività espressione di un potere autoritativo o negoziale in maniera occasionale ("una tantum"). Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che assume un incarico in via temporanea ed eccezionale. In tale ipotesi, anche se l'incarico è temporalmente limitato e non connotato da stabilità, il soggetto che lo ricopre potrebbe comunque essere chiamato ad esercitare i medesimi poteri autoritativi e negoziali del sostituto che avrebbe nel caso di un incarico stabile. L'Autorità ritiene, infatti, che anche nell'ipotesi di un incarico destinato a concludersi nel breve periodo, non sia meno



avvertita l'esigenza di garantire il rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. In coerenza con la ratio del divieto di pantouflage, sussistono pertanto anche in siffatte fattispecie i presupposti per l'ipotetica applicazione del divieto, a prescindere dalla durata dell'incarico ricoperto.

Si osserva che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015). Il riferimento ai dipendenti pubblici ricomprende anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

b) Esercizio di poteri autoritativi e negoziali.

Il contenuto dell'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali costituisce presupposto per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie. A riguardo, l'Autorità si è pronunciata con delibere, orientamenti e pareri, allo scopo di risolvere le perplessità applicative emerse.

In primo luogo, si osserva che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente). Si intendono ricompresi i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, o posizioni assimilate e/o equivalenti.

Si è ritenuto, inoltre, che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.



c) Attività di vigilanza.

Quanto all'attività di vigilanza in materia di pantouflage, l'Autorità verifica l'inserimento nei PTPCT delle pubbliche amministrazioni di misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno, quali quelle di seguito esemplificate:

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023.

Si ritiene opportuno, inoltre, che il RPCT della società pubblica non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione all'ANAC e ai vertici dell'amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Meccanismi di controllo delle decisioni

Tra i meccanismi di controllo delle decisioni vanno annoverati i seguenti:

- a) I responsabili degli uffici attestano il monitoraggio annuale del rispetto dei tempi procedurali. Tale attestazione contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:
- verifica della sussistenza di illeciti connessi al ritardo;
 - attestazione omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
 - attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.



b) Controlli del Responsabile della prevenzione della corruzione che può:

- richiedere in qualsiasi momento, responsabili in merito all'istruzione e/o adozione del provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento;
- verificare e chiedere in ogni momento delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

11) Gestione del rischio e misure di prevenzione

Al fine di arginare il fenomeno corruttivo all'interno delle Pubbliche Amministrazioni e delle società pubbliche, la Legge n.190/2012 riconosce la necessità che vengano intraprese delle azioni in grado di prevenirlo agendo sotto diversi profili tra i quali:

- la rotazione dei funzionari operanti nei settori individuati come a rischio di corruzione compatibilmente alla dotazione organica attuale e al personale con formazione e competenze specifiche;
- la formazione del personale destinato ad operare nei settori maggiormente esposti al rischio corruzione;
- la trasparenza dell'azione amministrativa, in modo da rendere conoscibile ai cittadini e agli utenti, al di là di ogni implicazione relativa all'accesso ai documenti amministrativi, l'operato della PA e, dunque, controllabile. Lo strumento principale attraverso cui realizzare la trasparenza è la pubblicazione dei dati, informazioni e provvedimenti sul sito istituzionale dell'Ente.

Col presente Piano è consentito prevedere obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, così come ammesso dalla legge n. 190/2012 (art. 1, comma 9 lett. f).

Rotazione degli incarichi

La Legge n. 190/2012 al comma 5 lett. b) nonché al comma 10 lett. b) prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi di funzionari in settori potenzialmente esposti alla corruzione, per evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che gli stessi funzionari si occupino



personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazionino sempre con gli stessi utenti, fatta salva comunque l'esigenza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi amministrativi. A tal fine, i referenti ed i responsabili di struttura dovranno presentare, al Responsabile della prevenzione della corruzione proposte sulle possibili rotazioni di incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori ad alto rischio.

Il Responsabile intende poi allestire, con il supporto tecnico dei competenti uffici e con la collaborazione dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, la realizzazione di una banca dati finalizzata a monitorare l'attribuzione di ogni forma di incarico in commissioni di gara o di collaudo, incarichi presso enti esterni, attribuzione di responsabilità di RUP, ecc. al fine di:

- consentire un'ampia rotazione degli incarichi tra tutto il personale in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza;
- favorire la formazione di una platea ampia di dipendenti in grado di ricevere incarichi, secondo criteri di progressiva attribuzione e di progressiva maturazione dell'esperienza e formazione "sul campo" dei dipendenti, garantendo ragionevoli possibilità di sviluppo di carriera e salva l'esigenza di garantire la continuità, la funzionalità e coerenza degli indirizzi amministrativi;
- favorire l'attribuzione di incarichi, all'interno delle unità organizzative coinvolte, sia al responsabile che al personale addetto.

Ciò premesso, deve rilevarsi come la rotazione degli incarichi del personale che riveste ruoli di responsabilità, risulta essere di difficile realizzazione in ragione della attuale carenza di personale in possesso dei requisiti richiesti che sarà sanata a stretto giro dalla società.

Formazione del personale

In linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 ed ai sensi della legge n. 190/2012, va attribuita particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio potenziale.

Occorre strutturare, in modo programmato e permanente, la formazione, anche con l'apporto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ora Scuola Nazionale dell'Amministrazione, secondo un approccio che sia al contempo normativo - specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze professionali e la consapevolezza del senso etico.



L'art. 1, comma 11 della L. n. 190/2012, prescrive che la SNA predisponga con cadenza periodica, percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità, ma la formazione dovrà essere assicurata anche da strutture interne all'Ente, coinvolgendo il competente Ufficio Formazione ove esistente.

Si ritiene di individuare tre tipologie di destinatari, secondo una graduazione progressiva di approfondimento della materia in oggetto, come segue:

- **Formazione di base:** rivolta a tutto il personale che opera presso la Società. Si ritiene di poter utilizzare strumenti di formazione/informazione volti ad acquisire nozioni di base su anticorruzione, trasparenza e codici di comportamento al fine di avere una diffusione allargata delle regole etiche e del rispetto della legalità.
- **Formazione intermedia:** rivolta al personale che opera in ambiti ritenuti a rischio di corruzione.
- **Formazione avanzata:** rivolta al Responsabile e al suo Staff, nonché ai Referenti e ai Funzionari cui fanno capo i settori maggiormente esposti al rischio corruzione. La formazione verterà sia in relazione a modelli di *risk management* in ambito pubblico sia in merito all'analisi, studio e approfondimento delle norme riguardanti anticorruzione e trasparenza nonché dei ruoli e degli obblighi specifici imposti.

Ciò precisato si indicano i principali temi che dovranno formare oggetto di formazione specifica:

- D.lgs. n.39/2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- D.lgs. 165/2001, con particolare riferimento a incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, responsabilità disciplinare, codice di comportamento, prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici e tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Codice Etico. Responsabilità amministrativo-contabile.
- D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento a predisposizione capitolati, progettazione, validazione, direzione e collaudo, procedure di affidamento, redazione e stipula contratti e provvedimenti autorizzatori, nonché procedure negoziate ed in economia relative a lavori, forniture e servizi. Inoltre, obblighi di trasparenza a carico delle





stazioni appaltanti (art. 1 co. 32 Legge 190/12) e relative responsabilità in caso di mancata o incompleta pubblicazione. Controlli antimafia.

- Legge 241/1990, con espreso richiamo ai principi normativi fondamentali in materia di procedimento, atto e provvedimento amministrativo, unitamente alle successive modificazioni introdotte dalla Legge 190/2012.
- Codice penale, Titolo Secondo, Capo Primo: Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.
- D.lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle procedure relative alla verifica, alla valutazione ed alla vigilanza dei rischi per la sicurezza della salute dei lavoratori previste dal D.lgs. 81/08 e dal vigente Regolamento per la sicurezza.
- Etica e legalità.

I Referenti, funzionari/responsabili per la corruzione saranno comunque chiamati a formulare proposte sulle attività formative indirizzate nei confronti dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione. Entro lo stesso termine, i medesimi soggetti indicheranno al Responsabile i nominativi dei dipendenti, chiamati ad operare in settori esposti alla corruzione, da avviare ai percorsi formativi.

La società promuoverà per il futuro:

- un'attività formativa "di base" rivolta ai soggetti apicali sui temi della prevenzione della corruzione dell'ambito della propria struttura organizzativa.
- un'attività formativa intermedia indirizzata al personale che opera in ambiti ritenuti a rischio di corruzione. I temi hanno riguardato sia i principi generali dell'azione amministrativa e del c.d. Codice degli Appalti, sia argomenti specifici quali: l'accesso ai documenti amministrativi; il procedimento amministrativo; i contratti della Pubblica Amministrazione; le procedure di aggiudicazione; il responsabile del procedimento e la figura del whistleblower, ecc.

Obblighi di trasparenza:

La trasparenza, nel favorire la partecipazione consapevole dei cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione, realizza già di per sé una misura di prevenzione del fenomeno corruttivo.





Nella convinzione di ciò, e ferme restando le attuali competenze in tema di predisposizione istruttoria dei documenti per la trasparenza, ed in particolare del Programma Triennale, parte integrante del PTPC dovranno essere individuate e formalizzate modalità di raccordo in termini organizzativi finalizzate:

- a. al coordinamento delle disposizioni contenute nei rispettivi piani;
- b. all'individuazione di ulteriori misure rispetto agli obblighi già previsti dalla vigente normativa, in tema di trasparenza.

Codice di comportamento

Sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ciascuna amministrazione, che deve essere adottato dall'Organo di vertice su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, figura che assume quindi un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del Codice di comportamento con la collaborazione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Il Codice "generale" di comportamento, ai sensi del comma 44 dell'art. 1 della Legge n. 190, costituisce fonte che individua doveri di comportamento giuridicamente rilevanti, sanzionabili in termini di responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è fonte di responsabilità disciplinare.

La società Acque del Sud s.p.a. ha provveduto in data 17 maggio 2024 ad approvare il Codice Etico e di comportamento che forma parte integrante ed essenziale del presente PTPCT.

I Dirigenti e i Referenti per la corruzione dovranno vigilare, ciascuno per le Strutture di propria competenza, sulla corretta attuazione e sul rispetto dei Codici di comportamento.

II. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

Relativamente allo svolgimento di incarichi esterni, la società Acque del Sud s.p.a. ha emanato uno specifico regolamento per disciplinare le procedure autorizzative, così come previsto dalla normativa vigente approvato con Delibera del 17 maggio 2024, anch'esso allegato al presente PTPCT.





Tutti i dipendenti che intendano acquisire un incarico esterno sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione alla società, a seguito dell'iter di verifica previsto.

Delle determinazioni relative ai summenzionati procedimenti, l'incaricato fornisce un resoconto periodico al Presidente del CdA ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società.

Il responsabile del procedimento autorizzativo è tenuto a curare anche la tempestiva pubblicazione delle proprie determinazioni sul sito istituzionale dell'Ente, nonché lo svolgimento dei controlli a campione sull'effettivo rispetto della normativa in materia di incompatibilità.

Whistleblowing policy e conseguente tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite

L'istituto del whistleblowing è stato oggetto di recente riforma con il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 che ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con l'espressione Whistleblower si fa riferimento a colui che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, favorendo l'emersione di fattispecie di illecito.

La ratio di fondo, in linea con la Legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

La segnalazione ha lo scopo di prevenire o risolvere un problema attuale o potenziale, internamente e tempestivamente: è, in tal senso, un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il Whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incoraggiare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, sia l'azienda sia colui che procede alla segnalazione.

Inoltre, considerato che Acque del Sud s.p.a. è in procinto di dotarsi anche di un Modello ex D.lgs. n.231/2001, la piattaforma whistleblowing è il canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, che consente ai soggetti apicali o subordinati



di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini 231, in linea con le previsioni dell'art. 6, comma 2 bis, del D.lgs. n.231/2001.

La società Acque del Sud s.p.a., in considerazione dell'importanza della misura ai fini della prevenzione dell'illegalità, ha approvato in data 17.05.2024 una apposita procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità denominata Whistleblowing Policy ed attivato un apposito portale sul proprio sito istituzionale per ricevere le relative segnalazioni.

Anche il regolamento approvato costituisce parte integrante del presente PTPCT.

Scopo del regolamento approvato è di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

Come anticipato, la società ha attivato una piattaforma web con il seguente dominio: <https://acquedelsudspa.whistleblowing.it> e pertanto il Whistleblower può procedere ad inviare segnalazioni di illeciti, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla presente procedura, è necessario, pertanto, fornire al Whistleblower (segnalante) chiare indicazioni operative circa l'utilizzo della piattaforma, evidenziando nel contempo le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro ordinamento.

Strumenti di monitoraggio

I Responsabili/Referenti degli uffici sono tenuti a fornire alla cabina di regia per la corruzione, in qualsiasi momento che la stessa lo richieda, e di norma due volte l'anno, i report relativi allo stato di attuazione del Piano anticorruzione, per la predisposizione della relazione semestrale da presentare al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile dovrà a sua volta inoltrare all'organo di indirizzo politico, ogni anno, la relazione recante i risultati dell'attività svolta nei termini stabiliti dalle normative vigenti.

Inoltre, il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino probabile di corruzione.



Auditing interno e misure specifiche di prevenzione del rischio

Al fine di scongiurare possibili casi di errore e corruzione dell'agire amministrativo nei diversi contesti di attività della società è ritenuto indispensabile la regolazione dell'esercizio di discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante procedurizzazioni che rendono controllabili le filiere di attività, il monitoraggio e la verifica della regolarità e correttezza delle procedure ed atti adottati con il sistema dell'auditing interno, interfacciata con la cabina di regia della prevenzione della corruzione. L'individuazione degli specifici processi/procedimenti a rischio corruttivo e delle azioni di contrasto, correlate all'attuale organigramma della società, è riportata nell'elenco a seguire, suscettibile di integrazioni.

L'individuazione degli specifici processi/procedimenti a rischio corruttivo e delle azioni di contrasto, correlate all'attuale organigramma della società, è riportata nell'elenco a seguire, suscettibile di integrazioni.



Ciclo Attuativo delle Decisioni Strategiche:





Elenco processi a rischi corruttivo e individuazione delle misure specifiche di contrasto al rischio corruzione:

Elenco processi a rischi corruttivo	Processo	Rischio	Misure di contrasto
Stazione Unica Appaltante (Servizio Tecnico – Responsabili Uffici -RUP e Ufficio Contratti)	<i>Gestione delle procedure di affidamento</i>	Scarsa trasparenza/alt erazione della concorrenza	Predisposizione regolamento che disciplini l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia; Definizione di schemi di bandi tipo da utilizzare
			Costituzione e tenuta, in modalità digitale tramite portale degli elenchi degli operatori economici conformemente al codice appalti (d.lgs.36/2023).
			Assolvimento tempestivo di tutti gli adempimenti di pubblicazione sul sito istituzionale – sezione Amministrazione trasparente, relativamente alle determinazioni in materia di affidamenti.
			Attività di formazione e aggiornamento sulle modifiche apportate al sistema della contrattualistica pubblica dal d.lgs. 50/2016.
		Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura.	Individuazione criteri chiari per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/invito tipo;
			Definizione di criteri per la composizione delle commissioni
Scarsa Trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla	Gestione informatizzata delle informazioni di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e art. 37 D.lgs. 33/2013.		



		procedura di gara	
		Scarso controllo o Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti.	Creazione di supporti operativi (commissioni tecniche) per la effettuazione dei controlli dei requisiti
		Disomogeneità nelle valutazioni durante le procedure di valutazione delle offerte	Creazione di griglie per la valutazione dei concorrenti sulla base dei criteri fissati dal bando; Definizione di criteri per la composizione delle commissioni.
		Violazione divieto frazionamento appalti	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto.
Servizio Tecnico e Uffici territoriali	<i>direzione lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo, e contabilità finali.</i>	Discrezionalità nell'intervenire o carente controllo dei lavori.	Stesura di capitolati di gara che prevedono dettagliatamente la qualità delle prestazioni attese ed il sistema di test di accertamento
			Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei lavori in esecuzione
			Auditing dell'ispettorato lavori con procedura formalizzata per la gestione dei controlli e monitoraggio.
		Assenza di un piano dei controlli.	Predisposizione programma della direzione lavori in relazione alle fasi progettuali
		Auditing dell'ispettorato lavori con azione di pianificazione dei controlli e monitoraggio.	
		Proposizione di varianti anche in assenza dei	Auditing del segretario C.T.A. (comitato tecnico amministrativo) sul monitoraggio della qualità della progettazione, ai diversi livelli come



		presupposti normativi	definiti dal d.lgs. 50/2016, e sui contenuti delle varianti proposte
			supporto auditing dell'ispettorato lavori
		Mancato rispetto delle scadenze temporali dei pagamenti	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL
		Discrezionalità nell'agire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli, Monitoraggio e periodico reporting
		Violazione Divieto di proroghe o rinnovi per servizi	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 57 comma 5 lett.b) Codice degli Appalti

Elenco processi a rischi corruttivo	Processo	Rischi o	Misure di contrasto
Contabilità e finanza	<i>effettuazione pagamenti</i>	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Informatizzazione degli atti di liquidazione e introduzione del mandato informatico
			Utilizzo di un SW per il monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di liquidazione e mandati di pagamento
			Auditing del responsabile amministrativo
Personale	Gestione delle procedure il personale dipendente di Acque del Sud s.p.a.	Scarsa ed inadeguata valutazione dei procedimenti relativi alla gestione del personale	Circolari informative ai dipendenti sulle procedure di mobilità interna e sulle progressioni orizzontali
			Auditing del responsabile amministrativo del responsabile del personale
		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli



--	--	--	--

- Stazione Unica Appaltante (Servizio Tecnico – RUP- Responsabili Uffici e Ufficio Contratti)

Processo: *Gestione delle procedure di affidamento;*

Rischio: Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza.

Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA):

Avv. Luigi Giuseppe Decollanz- Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- Predisposizione regolamento che disciplini l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia; Definizione di schemi di bandi tipo da utilizzare;
- Costituzione e tenuta, in modalità digitale, degli elenchi degli operatori economici conformemente al codice appalti (d.lgs. 36/2023).
- Assolvimento tempestivo di tutti gli adempimenti di pubblicazione sul sito istituzionale – sezione Amministrazione trasparente, relativamente alle determinazioni in materia di affidamenti.
- Attività di formazione e aggiornamento sulle modifiche apportate al sistema della contrattualistica pubblica dal d.lgs. 36/2023.

Rischio: Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura.

Misure di contrasto

- Individuazione criteri chiari per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/invito tipo;
- Definizione di criteri per la composizione delle commissioni.

Rischio: Scarsa Trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura di gara.

Misure di contrasto

- Gestione informatizzata delle informazioni di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e art. 37 D.lgs. 33/2013.





Rischio: Scarso controllo o Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti.

Misure di contrasto

- Creazione di supporti operativi (commissioni tecniche) per la effettuazione dei controlli dei requisiti.

Rischio: Disomogeneità nelle valutazioni durante le procedure di valutazione delle offerte.

Misure di contrasto

- Creazione di griglie per la valutazione dei concorrenti sulla base dei criteri fissati dal bando;
- Definizione di criteri per la composizione delle commissioni.

Rischio: Violazione divieto frazionamento appalti

Misure di contrasto

- Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di pluralità di appalti di analogo oggetto.

- Servizio Tecnico

Processo: *direzione lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo, e contabilità finali.*

Rischio: Discrezionalità nell'intervenire o carente controllo dei lavori.

Misure di contrasto

- Stesura di capitolati di gara che prevedono dettagliatamente la qualità delle prestazioni attese ed il sistema di test di accertamento;
- Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei lavori in esecuzione;
- Auditing dell'ispettorato lavori con procedura formalizzata per la gestione dei controlli e monitoraggio.

Rischio: Assenza di un piano dei controlli.

Misure di contrasto



- Predisposizione programma della direzione lavori in relazione alle fasi progettuali;
- Auditing dell'ispettorato lavori con azione di pianificazione dei controlli e monitoraggio.

-

Rischio: Proposizione di varianti anche in assenza dei presupposti normativi.

Misure di contrasto

- Auditing del Responsabile del Servizio Tecnico sul monitoraggio della qualità della progettazione, ai diversi livelli come definiti dal d.lgs. 36/2023, e sui contenuti delle varianti proposte;
- supporto auditing dell'ispettorato lavori.

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali dei pagamenti

Misure di contrasto

- Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL

Rischio: Discrezionalità nell'agire

Misure di contrasto

- Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli, Monitoraggio e periodico reporting

Rischio: Violazione Divieto di proroghe o rinnovi per servizi

Misure di contrasto

- Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui al Codice degli Appalti.

- Contabilità e Finanza

Processo: *effettuazione pagamenti*

Rischio: Mancato rispetto delle scadenze temporali

Misure di contrasto

- Informatizzazione degli atti di liquidazione
- Utilizzo di un SW per il monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei



- processi di liquidazione e mandati di pagamento;
- Auditing del responsabile amministrativo.

- Personale

Processo: *Gestione delle procedure attinenti il personale dipendente di Acque del Sud s.p.a.*

Rischio: Scarsa trasparenza ed inadeguata valutazione dei procedimenti

Misure di contrasto

- Circolari informative ai dipendenti sulle procedure di mobilità interna e sulle progressioni orizzontali;
- Auditing del responsabile del personale e del responsabile amministrativo e del responsabile del Personale.

Rischio: Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti

Misure di contrasto

- Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti.

12) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità di Acque del Sud s.p.a. ha l'obiettivo di rendere leggibile e valutabile dai cittadini l'attività della società: una conoscenza chiara e comprensibile degli atti e dei risultati raggiunti dagli uffici. E ciò anche al di là del normale diritto di accesso ai documenti, sancito dalla Legge n. 241 del 1990.

La verifica periodica dell'attuazione del Programma è un punto qualificante ed al tempo stesso uno stimolo per la Società a migliorare costantemente la qualità delle informazioni che metterà a disposizione dei cittadini.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale (www.acquedelsudspa.it), è stata creata una apposita sezione intitolata "Società Trasparente" nella quale saranno inserire tempestivamente le informazioni, secondo quanto stabilito nel D.lgs. 33/2013, in conformità alle Linee guida dell'ANAC. Per quanto riguarda i rapporti tra trasparenza e tutela della privacy, il Programma rispetta i dettami del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali cd. GDPR 2016/679.





La tutela stabilita dal nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali sarà assicurata attraverso il trattamento e la pubblicazione mediante specifiche modalità di protezione, quali la profilazione in forma anonima dei dati, fermo restando comunque il generale divieto di pubblicazione in attuazione del GDPR 2016/679.

A tal riguardo la società ha provveduto ad approvare apposito regolamento in materia di privacy.

Modalità di pubblicazione dei dati e del Programma

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati sul sito www.acquedelsudspa.it e organizzati nella sezione denominata "Società Trasparente", raggiungibile da un link, chiaramente identificabile posto nell'homepage del sito stesso.

Ai sensi della normativa di cui al D. Lgs 33/2013 tutti i soggetti/dipendenti facenti parte dell'azione Amministrativa della società sono, in ragione del proprio incarico e/o responsabilità, tenuti alla pubblicazione del dato nei termini e modalità previste dallo stesso D-Lgs 33/2013.

Le pagine di tale sezione rispondono ai requisiti richiamati dalle "Linee guida siti web" in merito a:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti (pdf, Odt, etc..).

Tutti i documenti pubblicati devono riportare oltre ai dati, autore, data periodo di aggiornamento o validità e l'oggetto al fine di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato.

Ogni ufficio della società, in qualità di Fonte informativa, fornirà i documenti al gestore del sito internet da pubblicare sul medesimo, aperto e accessibile, per posta elettronica, indicando anche tutti i dati di contesto necessari, di cui al paragrafo precedente e si assicurerà dell'avvenuta pubblicazione del dato.

L'aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione "Società Trasparente", avverrà con cadenza periodica, e comunque ogni qualvolta si rendano necessarie alla società modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti.





Il responsabile della pubblicazione, in questo caso, provvederà ad effettuare le modifiche richieste sul portale entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile competente, raccolte le informazioni degli uffici redigerà il Piano che andrà a completare il Piani Triennale della Prevenzione della Corruzione, e Trasparenza così come previsto dalle modifiche introdotte dalla Deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016”.

Sezione programmatica

Lo strumento principale di attuazione del Programma è il sito istituzionale della Società, sul quale sono e saranno pubblicati i dati che potranno consentire ai cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione amministrativa della società.

Per garantire un maggiore livello di trasparenza e un maggiore sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità, come già avvenuto nel corso degli esercizi precedenti, anche nel periodo 2022-2024 si ritiene di confermare le seguenti iniziative:

Iniziativa	Destinatari	Soggetto Attuatore	Risultato
Incontri per la divulgazione e informazione sulle iniziative per la trasparenza	Personale	RPCT di concerto con il Presidente del Cda	Sensibilizzazione e acquisizione di nozioni teoriche e pratiche su trasparenza ed integrità
Acquisizione pareri interni degli uffici per il miglioramento del programma sulla trasparenza	Personale	Direzione Generale	Miglioramento del programma e la sua attuazione attraverso la razionalizzazione dei contributi raccolti. Sviluppo della cultura collaborativa



Monitoraggio

Nel corso di ogni annualità sono programmate procedure di monitoraggio periodiche, che forniranno il patrimonio informativo necessario ad attivare sessioni partecipate di comunicazione, analisi e riflessione sullo stato di avanzamento del Programma sulla trasparenza e l'integrità.

Collegamenti con il Piano della Performance

La trasparenza è una dimensione della performance organizzativa delle Pubbliche Amministrazioni insieme ad accessibilità, tempestività ed efficacia, così come indicato nella Delibera CIVIT n. 105/2010.

Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, si pone in relazione al ciclo di gestione della performance prevedendone la piena conoscibilità di ogni componente, dal Piano della performance allo stato della sua attuazione.

Il programma per la Trasparenza è dunque elemento del ciclo della Performance attualmente in fase di elaborazione.

Verranno garantiti, gli incontri formali con tutto il personale, la presentazione periodica delle relazioni sulla trasparenza, le giornate della trasparenza e servizi di aggiornamento.

Posta elettronica certificata

La società è dotata di posta certificata e l'indirizzo è disponibile sul sito internet.

Il servizio PEC garantisce l'avvenuta trasmissione e l'avvenuta consegna di un documento informatico, fornendo al messaggio di posta certificata lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, ma solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario utilizzino una casella PEC.

13) Patto di integrità

Sulla scorta del PTPCT sin qui elaborato, visto il D.Lgs 36/2023, si è provveduto a redigere apposito Patto di Integrità per la società Acque del Sud s.p.a. che costituisce parte integrante del presente Piano



(cfr. allegato) e che a far data dall'approvazione del predetto, dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dalla società e dai suoi dipendenti.



PATTO DI INTEGRITA'

TRA

LA SOCIETA' ACQUE DEL SUD S.P.A.

(di seguito denominata "Società")

e

L'OPERATORE ECONOMICO

(di seguito denominato "Operatore economico")





PREMESSO CHE

- ✓ il “*Patto di integrità*” costituisce uno strumento finalizzato a rendere più trasparente lo svolgimento e l’esecuzione di una procedura di appalto, rappresentando un “patto” di fiducia e di reciproco impegno ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza da parte di tutti i partecipanti;
- ✓ il “*Patto di integrità*” rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione;
- ✓ il “*Patto di integrità*” disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente alla Società;
- ✓ il “*Patto di integrità*” garantisce la concorrenza leale e la pari opportunità di accesso di ogni partecipante alle procedure di affidamento, nonché la trasparenza nell’esecuzione del procedimento di selezione e di affidamento;
- ✓ il presente “*Patto di integrità*” va applicato in tutte le procedure di appalto sopra e sotto-soglia comunitaria;
- ✓ il presente “*Patto di integrità*” è allegato al contratto, che lo richiama espressamente, così da formarne parte integrante e sostanziale;
- ✓ la Società Acque del Sud s.p.a. , quale Società trasparente, assume l’impegno di verificare il rispetto e l’applicazione delle prescrizioni del “*Patto di integrità*” sia da parte dei partecipanti alla procedura di appalto, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello dell’espletamento dell’appalto oltre il compito di controllare la corretta esecuzione del relativo contratto.

VISTI

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l’art. 53, comma 16-ter;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione*



- della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, e, in particolare, l’art. 1, commi 9, lett. e), 17 e 41;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
 - il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla stessa approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
 - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Acque del Sud s.p.a. 2024-2026 adottato con provvedimento del Cda _____ ;
 - il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
 - il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo *“Codice dei contratti pubblici”*;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
 - la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17.05.2024 che ha approvato il *“Codice Etico e di comportamento dei dipendenti della società Acque del Sud s.p.a.”* accessibile al seguente link <https://acquedelsudspa.it/trasparenza/regolamenti-acque-del-sud-s-p-a/>;

Tutto ciò premesso e considerato, **ACQUE DEL SUD S.P.A. E L’OPERATORE ECONOMICO**, convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante del contratto stipulato tra la Società e l’Operatore economico per la fornitura e il connesso servizio di manutenzione in oggetto;
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione della Società Acque del Sud s.p.a. e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi



di lealtà, trasparenza e correttezza e a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione alla corruzione.

3. Il presente Patto di Integrità, quale condizione essenziale del contratto di affidamento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina o, in alternativa, firmato digitalmente dal rappresentante legale della Società/titolare dell'Impresa individuale o da un suo procuratore speciale.

Articolo 2 (Obblighi dell'Operatore economico)

1. L'Operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura di appalto e durante l'esecuzione del contratto.
2. L'Operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'affidamento dell'appalto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
3. L'Operatore economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente alla Società qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nell'ambito della procedura di affidamento. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa affidataria nella fase dell'esecuzione del contratto.
4. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
5. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
6. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore



speciale, dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato le decisioni relative alla procedura di affidamento, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla presente procedura per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alla procedura di appalto dal Codice dei contratti pubblici, dal Codice civile, ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta della Società, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente affidatole a seguito della procedura di affidamento.

7. La stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023, nonché dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

8. Il sottoscritto Operatore economico si impegna, altresì a:

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi comportamento corruttivo e/o concussivo ovvero ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui sia



venuta a conoscenza da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle determinazioni da assumere per tutta la durata dell'appalto;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto del presente appalto;
- a dichiarare il rispetto della clausola di Pantouflage ovvero:
 - a dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e per quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società nei confronti dell'Operatore economico medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - ad inserire, nell'eventuale contratto di subappalto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume, a pena di automatica risoluzione di diritto del contratto medesimo, gli obblighi di cui al presente Patto di Integrità;
 - a comunicare, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni intervenute nella compagine societaria;
- ✓ al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
- ✓ a segnalare, entro il termine di presentazione dell'offerta per quanto di propria conoscenza, i possibili conflitti di interesse relativi a dipendenti della stazione appaltante coinvolti nel procedimento di appalto nel suo complesso e comunque ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza.

9. Il sottoscritto Operatore economico dichiara, altresì,

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o





sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla presente procedura per limitare in alcun modo la concorrenza e che sarà altresì ritenuta responsabile nei confronti della stazione appaltante del comportamento delle Imprese ad essa collegate;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva di provvedere a tutti gli adempimenti e controlli previsti dalla medesima legislazione prima della stipula del contratto e che la mancata stipula (o la successiva risoluzione per il venir meno delle condizioni) del contratto intervenuta all'esito positivo delle informazioni antimafia sarà comunicata dalla società Acque del Sud s.p.a. all'ANAC ai fini dei conseguenti adempimenti.

Articolo 3 (Obblighi della Società)

1. La Società conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. La Società informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di appalto sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. La società attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti di Acque del Sud s.p.a.;
4. La società aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alla fase di esecuzione del contratto.
5. La società formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
6. La società si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456





c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, comma 2, 320, 321, 322, 322 bis, comma 2,, 346 bis, comma 2,, 353, 353 bis c.p." . La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114 del 2014.

Articolo 4 (Sanzioni)

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni

- esclusione, per cinque anni, dell'Operatore economico dalle procedure negoziali attivate dalla Società Acque del Sud s.p.a.;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, ove prevista;
- risarcimento per danno arrecato alla Società Acque del Sud s.p.a. nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova della sussistenza di un maggior danno;
- segnalazione del fatto alle competenti Autorità di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora si configurino fattispecie di reato e/o violazioni gravi delle vigenti disposizioni di settore.

Articolo 5 (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura



volta all' affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto.

Articolo 6 (Controversie)

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'Integrità fra la stazione appaltante e codesto Operatore economico è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Bari,GG/MM/AAAA

Per Acque del Sud s.p.a
(Il Presidente del Cda)

Per l'Operatore Economico
(Il legale rappresentante)